

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI ROMA**

Servizio Tecnico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 22 DEL 18.10.2022

OGGETTO: affidamento alla società CeDea srl con sede legale in Viale Ungheria 22, 00037 Segni (RM), per la formazione dei preposti in ottemperanza all'art. 37 comma 7 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Il Dirigente ad Interim del Servizio Tecnico Dott. Luigi Bussi

Visti:

- la Legge Regionale 2 settembre 2002 n. 30 recante "l'Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica"
- lo Statuto dell'ATER della Provincia di Roma approvato con Delibere di Giunta Regionale n. 380 del 25 marzo 2005 nel testo vigente a seguito delle successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento per l'Assetto Organizzativo dell'Azienda, per il funzionamento e per le attività delle singole strutture organizzative, nonché i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi delle strutture stesse, di controllo e di verifica dell'attività dei dirigenti, aggiornato con delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 31/01/2017;
- la Delibera Commissariale n. 8 del 27.03.2019 con cui è stato conferito allo scrivente l'incarico di Dirigente del Servizio Tecnico dell'A.T.E.R. della Provincia di Roma;
- il Regolamento di contabilità, approvato dal C.d.A. con Delibera n. 2/7 del 19/12/12, ed in particolare l'art. 26 che definisce gli organi competenti all'assunzione di spese;
- l'Ordine di Servizio n. 3 del 02.11.2020 con il quale il Direttore Generale, Dott. Luigi Bussi, ha assunto l'interim della Dirigenza del Servizio Tecnico
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. recante il Codice dei contratti pubblici;
- la Delibera n. 16 del 24 luglio 2019 con la quale il Commissario Straordinario ha adottato il "Regolamento per la disciplina delle procedure relative all'acquisizione di beni, servizi, lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e per la composizione della commissione giudicatrice in attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, aggiornato con le modifiche introdotte dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, recante le disposizioni in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

Visti :

- **Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: b-bis) **individuare il preposto o i preposti** per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19.

- **Art. 19. Obblighi del preposto**

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37;

- **Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti**

comma 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. **comma 2.** La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire: a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. **comma 3.** Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2. **comma 4.** La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. **comma 5.** L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato. **comma 6.** La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. **comma 7.** Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo.

Premesso che :

- a causa della pandemia, come previsto dalla normativa e dalle leggi emanate nel suddetto periodo, la formazione obbligatoria prevista dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. ove scaduto il periodo di validità è stato prorogato sino alla fine dello stato di emergenza del 31.03.2022;

Preso atto che:

- occorre ottemperare a quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i in particolare agli art. 18, **Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**, comma 1 - *b-bis*) **individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19.** e all'art 37 **Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti** comma 7. *Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo.*
- il Datore di Lavoro, Dott. Luigi Bussi, ha individuato un preposto per ognuna delle tre sedi aziendale nei seguenti termini:
 - Sede Via Ruggero di Lauria – Sig. Paolo Leone;
 - Sede Via delle Vigne Nuove – Dott.ssa Valeria Librandi;
 - Sede P.zza dei Navigatori – arch. i. Domenico Mazzilli.
- con Determina Direttoriale n. 336 del 18.10.2022 sono stati nominati i preposti aziendali nei suddetti termini;
- l'RSPP, ing. Mirko Gentile, ha contatto la CeDea srl, per la richiesta di un preventivo per effettuare i corsi di formazione di che trattasi;
- In data 04/10/2022 è pervenuta, l'offerta, acquisita agli atti con prot. ST n. 2714 del 18/10/2022 per un costo pari ad € 150 a preposto per un costo complessivo pari ad € 450 oltre iva.

Considerato che:

- il servizio di cui trattasi è necessario ed indispensabile affinché l'Azienda ottemperi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ;
- la mancata formazione dei preposti, prevede per il datore di lavoro e il dirigente, sanzioni come previsto dal D.Lgs 81/08.

Dato atto che:

- la società CeDea srl con sede legale in Viale Ungheria 22, 00037 Segni (RM)., possiede tutti i requisiti richiesti dalle normative vigenti;

- tali adempimenti sono necessari ed indispensabili affinché l'Azienda ottemperi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 facendo svolgere tali adempimenti da società specializzata e certificata.

Visto:

- l'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti procedono "*per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta*".

Preso atto che:

- Si attesta espressamente la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
Ing. Mirko Gentile



DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:

- di affidare alla società CeDea srl con sede legale in Viale Ungheria 22, 00037 Segni (RM), la formazione obbligatoria dei preposti in ottemperanza agli artt. 18 e 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. come previsto dalla offerta Prot. ST n. 2714 del 18.10.2022, per un costo complessivo pari ad € 450,00 oltre iva;
- di demandare all'ing. Mirko Gentile, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti;
- di effettuare l'impegno della relativa spesa sul capitolo S. 142.002.098 sul Bilancio di esercizio 2022 per un importo pari a € 549,00.

Il Dirigente ad Interim del Servizio Tecnico
Dott. Luigi Bussi

